

Legge regionale 29 aprile 2014 n. 10

"Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"

Incontro formativo per la corretta redazione dei Piani Comunali amianto e redazione del censimento e mappatura dei siti con conclamata presenza di materiali contenenti amianto

Nicosia, 27 aprile 2016

Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014

Articolo 1: Finalità

<u>La Regione</u>, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, <u>adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto.</u>

Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014

Articolo 2: Obiettivi

- a) <u>la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro</u> dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
- b) <u>la mappatura, la bonifica ed il recupero</u> di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
- c) <u>il sostegno alle persone affette</u> da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
- d) <u>la ricerca e la sperimentazione</u> in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
- e) <u>la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative</u>, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
- f) la <u>eliminazione di ogni fattore di rischio indotto</u> dall'amianto in tutto il territorio regionale

Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014

Articolo 3: Ufficio Amianto del DRPC

Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l'Ufficio amianto (omississ...)

Compiti:

- Coordinare i rami dell'Amministrazione regionale (Assessorati regionali, ARPA, ASP ed Enti Locali)
- Verificare l'impiego ottimale delle risorse economiche
- Completare entro 24 mesi il censimento e la mappatura
- Conseguire l'obbiettivo, entro 3 anni, della totale rimozione dei MCA



Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 modificata dall'art. 29 della l.r. 8/2016

Articolo 4: Iniziative della Regione

L' Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, tra l'altro, le seguenti iniziative:

- Ridefinizione ed aggiornamento Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (<u>Piano Regionale Amianto</u>)
- **entro 60 giorni** dall'emanazione del nuovo PRA, provvede alla <u>definizione</u> e notifica delle <u>linee guida per la redazione del Piano comunale</u> amianto (*fatto con Circolare del 22 luglio 2015 GURS n. 32 del 7/8/2015*)
- <u>I Comuni provvedono entro tre mesi dall'adozione del P.R.A.</u>, <u>ad adottare il proprio Piano comunale amianto</u> che, **entro 30 giorni** dall'adozione, deve essere trasmesso all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I Comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti

Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 modificata dall'art. 29 della l.r. 8/2016

Articolo 5: Monitoraggio del rischio

Presso l'Ufficio amianto è istituito il Registro pubblico degli edifici, impianti dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza di amianto. In tale registro confluiscono tutti i dati comunicati e censiti dal D.A.R., dall'Ass. all'Energia, dall'ARPA, dalle ASSP, dai Comuni e dalle ditte di stoccaggio/deposito di MCA.

Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di adozione del P.R.A., a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Per agevolare il censimento dell'amianto ogni Comune può inviare a famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all'ente locale il quale è tenuto a segnalare all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio (vedi Schede autonotifica)

Piano Comunale Amianto

I.r. 29 aprile 2014 n.10, art. 4 c.1 lettera b)

Circolare del 22 luglio 2015 GURS n. 32 del 7/8/2015

Obiettivi del Piano Comunale Amianto

- Censimento e mappatura di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto
- 2. <u>Rimozione</u> dei rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio
- 3. <u>Programmazione degli interventi</u> di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto

Censimento e mappatura dei siti con presenza di amianto

Il censimento ovvero la "individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito", rappresenta la prima fase della mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle informazioni, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.



Cosa censire

Catalogazione dei siti

Il censimento dei siti con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel territorio comunale deve riguardare le seguenti categorie:

Categoria 1: impianti industriali attivi o dismessi

Categoria 2: edifici pubblici e privati

Categoria 3: siti con presenza naturale (Biancavilla)

Categoria 4: altra presenza di amianto da attività antropica

Categoria 1: Impianti industriali attivi o dismessi

All'interno della categoria 1, si dovranno distinguere

- Impianti di lavorazione dell'amianto (impianti nei quali l'amianto era utilizzato quale materia prima nell'ambito del processo produttivo);
- Impianti non di lavorazione dell'amianto (impianti nei quali l'amianto è o era presente negli Impianti all'interno dei macchinari tubazioni, servizi, ecc)

Categoria 2: Edifici pubblici e privati

Per quanto riguarda gli edifici, si individuano le seguenti tipologie:

- a) scuole di ogni ordine e grado;
- b) ospedali e case di cura;
- c) uffici della pubblica amministrazione;
- d) impianti sportivi;
- e) grande distribuzione commerciale;
- f) istituti penitenziari;
- g) cinema, teatri, sale convegni;
- h) biblioteche;
- i) luoghi di culto;
- I) edifici residenziali;
- m) edifici agricoli e loro pertinenze;
- n) edifici industriali e loro pertinenze.

Categoria 3: Presenza naturale

Per quanto riguarda le aree con presenza naturale dell'amianto, oltre alla mappatura degli ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto, dovranno essere evidenziate:

- a) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto,
- b) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree indiziate per l'amianto

Categoria 4 : Altra presenza di amianto da attività antropica

In questa categoria rientrano gli impianti di smaltimento definitivo e i depositi abusivi in più occasioni riscontrati e segnalati dagli organi di PG che svolgono compiti di accertamenti ambientali sul territorio.

Come acquisire delle informazioni per il censimento

Il censimento dei siti avverrà attraverso modalità e tecniche diverse:

- a) Attraverso autonotifiche (vedi schede allegate alle Linee guida);
- b) Attraverso attività di controllo del territorio (Polizia Locale);
- c) Attraverso segnalazioni esterne da parte di privati;
- d) Attraverso immagini satellitari
- e) Attraverso uso di software su smartphone (APP)

Occorre quindi attuare una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza





DATI FONDAMENTALI PER LA MAPPATURA DEI SITI

- dati sul proprietario
- Localizzazione completa del sito (coordinate WGS84 UTM FUSO 33);
- Estensione del sito;
- Persistenza dì attività se affermativo comparto e tipologia di produzione;
- Data di dismissione o di abbandono delle strutture presenti;
- Stato di conservazione,
- Accessibilità;
- Distanza dal centro abitato;
- Densità di popolazione interessata;
- Tipo di amianto presente (tipo di minerale);
- Tipologia del materiale (friabile e/o compatto);
- Quantità stimata del materiale;
- Effettuazione di bonifica (esclusa la rimozione);
- Superficie esposta all'aria;
- Presenza di fibre aerodisperse;
- Coinvolgimento del sito in opere di urbanizzazzone, Presenza di programma di manutenzione e controllo;
- Dati epidemiologici (malattie asbesto correlate nel territorio);
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre.




Acquisiti tutti i dati precedentemente elencati , effettuate le dovute verifiche, occorre raccoglierli in un unico DATABASE





Definito il DATABASE dei siti con presenza di MCA, si passa alla loro mappatura con l'ausilio di software GIS o di piattaforme GIS «open source»



Obiettivi del Piano Comunale Amianto

- ✓ <u>Censimento e mappatura</u> di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto
- 2. <u>Rimozione</u> dei rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio
- 3. <u>Programmazione degli interventi</u> di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto


Programmazione degli Interventi di rimozione di MCA e bonifica

Il Piano dovrà prevedere la stesura di un programma di interventi in base a classi di priorità, su più anni se necessario, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione dei MCA.

I criteri che definiscono le modalità per la determinazione delle <u>classi di priorità</u> sono:

- ✓ la tipologia di materiale
- ✓ presenza di confinamento,
- ✓ Accessibilità
- √ destinazione d'uso

Diagramma di flusso per la determinazione delle Classi di priorità





Sanzioni

La legge impone ai soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto ed ai soggetti imprenditoriali, che secondo la normativa vigente, svolgono attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto, determinati obblighi di comunicazione per le cui violazione stabilisce l'applicazione di sanzioni rinviando all'art. 15, legge 27 marzo 1992, n. 257.


Il potere di accertamento delle violazione deve essere <u>esercitato dagli organi di</u> <u>polizia municipale</u> per le quantificazioni e riscossione delle sanzioni amministrative, nonché per le segnalazioni di eventuali abusi di natura penale alle Autorità giudiziarie.

Con nota prot. 38980 del 18/6/2015 l'Ufficio Amianto ha dato indicazioni sull'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge che all'art. 13 della l.r. 10/2014

<u>Le sanzioni</u> previste dall'art. 13 della l.r. 10/2014 <u>sono introitate al capitolo 1819 – capo 12° in contro entrata della Regione Siciliana.</u>

Il Portale Informativo Amianto:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR PORTALE/PIR LaStrutturaRegionale/PIR ProtezioneCivile/PIR PortaleInformativoAmianto



Grazie per l'attenzione ...

Geom. Gianluca Gioia

Funzionario del DRPC Sicilia - Servizio 6 – Ufficio Amianto Fisso 091 7071878 mail: g.gioia@protezionecivilesicilia.it